

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: AL VIA LA NUOVA PROCEDURA TELEMATICA PER LA RICHIESTA DEI RIMBORSI DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI UE**

Con il **provvedimento direttoriale dello scorso 1° aprile** l'Agenzia delle Entrate ha attivato la procedura telematica per la presentazione delle istanze relative al rimborso dell'Iva pagata in altri Stati membri dell'Unione Europea.

La nuova procedura, conseguente all'introduzione degli artt.38-*bis*1 e 38-*bis*2, nonché alla modifica dell'art.38-*ter* all'interno del decreto Iva, si riferisce rispettivamente a:

<b>Art.38-<i>bis</i>1</b>	⇒	richieste di rimborso da parte di operatori nazionali che assolvono l'imposta in altri Paesi della Ue;
<b>Art.38-<i>bis</i>2</b>	⇒	richieste di rimborso da parte di operatori di altri Paesi Ue che assolvono l'imposta in Italia (questa procedura si applica anche ad operatori non Ue che soddisfano le condizioni di reciprocità in termini di scambio di informazioni. Ad oggi si tratta di Svizzera, Israele e Norvegia);
<b>Art.38-<i>ter</i></b>	⇒	richieste di rimborso da parte di operatori non stabiliti nella Ue.

Con **provvedimento dello scorso 29 aprile** è stato approvato il modello "IVA 79", che i soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Norvegia e Svizzera), devono utilizzare per richiedere il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano sugli acquisti ed importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività.

**Istanze di rimborso da parte di operatori nazionali (art.38-*bis*1)**

Gli operatori nazionali richiedono il rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati in altri Stati Membri presentando istanza telematica direttamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.


Prima di presentare l'istanza gli operatori nazionali dovranno verificare sul sito *web* dell'Agenzia i requisiti richiesti da ciascuno Stato Membro in relazione ai contenuti della stessa.

Una volta ricevuta l'istanza, l'Agenzia delle Entrate, se non rileva condizioni ostative, la inoltra entro 15 giorni allo Stato Membro competente all'erogazione del rimborso.

In presenza di cause ostative il Centro Operativo di Pescara (competente per questa procedura), non inoltra l'istanza allo Stato Membro ed entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza notifica al contribuente un provvedimento motivato di rifiuto.

Qualora l'operatore nazionale che richiede il rimborso abbia limitazioni alla detrazione dell'Iva determinate secondo il meccanismo del pro-rata occorre prestare particolare attenzione. Infatti, lo

stesso, dopo aver indicare nell'istanza di rimborso il pro-rata "provvisorio", dovrà comunicare (contestualmente ad una nuova istanza o con apposita comunicazione) entro l'anno solare successivo il pro-rata "definitivo" a tutti gli Stati Membri ai quali ha chiesto il rimborso.



E' possibile inviare istanze correttive di quelle precedenti, senza tuttavia la possibilità di inserirvi nuove fatture o bollette d'importazione.

### Istanze di rimborso da parte di operatori comunitari (art.38-bis2)

Gli operatori di altri Stati Ue richiedono il rimborso dell'Iva assolta in Italia presentando istanza telematica al loro Stato membro di stabilimento.

Il periodo di riferimento non può essere inferiore al trimestre solare se il rimborso ammonta almeno a € 400,00; l'istanza va, invece, presentata con cadenza annuale se l'importo è inferiore purché di almeno € 50,00.

La richiesta trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento mentre quella annuale va presentata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il termine ultimo per l'inoltro delle istanze per entrambe le periodicità è il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Competente all'erogazione del rimborso è sempre il Centro Operativo di Pescara che provvede all'accreditamento sul conto corrente intestato al richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della decisione di accoglimento della richiesta.

Come per gli operatori nazionali, anche gli operatori di altri Paesi Ue potranno presentare istanze correttive e, in caso di applicazione del pro-rata di detrazione, è necessario comunicare successivamente la percentuale definitiva.

### Istanze di rimborso da parte di operatori extra comunitari con accordi di reciprocità (art.38-bis2)

I soggetti passivi stabiliti fuori dall'Unione Europea con i quali sussistono accordi di reciprocità (si tratta, ad oggi, di Israele, Svizzera e Norvegia) possono richiedere il rimborso dell'Iva assolta in Italia entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento, con le medesime modalità previste dall'art.38-bis2, riguardante gli operatori stabiliti nella Ue.

A stabilirlo è intervenuto il recente Provvedimento direttoriale del 29 aprile scorso di approvazione del nuovo modello IVA79, che aggiorna la disciplina in precedenza contenuta nel decreto n.2672 del 20 maggio 1982.

Il nuovo modello va utilizzato per le istanze di rimborso presentate a partire dal 3 maggio 2010.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.